

# CONVENZIONE

TRA

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY**

**(MIMIT)**

E

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**(MIT)**

E

**ACCREDIA**

**L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2026, nel mese di giugno,

**TRA**

il dott. Gianfrancesco Romeo, nato a Taurianova (RC) il 10 maggio 1971, Direttore Generale della Direzione Generale Consumatori e Mercato, che interviene in nome e per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (successivamente denominato per brevità MIMIT - DGCM) con sede in Roma, Via Molise n. 2 - 00187 RM,

**E**

la dott.ssa Patrizia Scarchilli, nata a Roma il 20 dicembre 1962, Direttore Generale della Direzione Generale per il Mare, il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua Interne, che interviene in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (successivamente denominato MIT) con sede in Roma, Via Nomentana n. 2 - 00161 RM,

## E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM), il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominata ACCREDIA) con sede legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come “le Parti”.

### PREMESSO CHE:

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il citato Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* iniziali che “*lo scopo dell’accreditamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo a eseguire attività di valutazione della conformità*” e che “*gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di Accreditamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività*”;
- la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si riferisce a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l’art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che “*il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione e al funzionamento dell’unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di Accreditamento*”;
- l’art. 4, comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che “*dall’attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica*” e che “*i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a Legislazione vigente*”;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri dell’Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per



disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;

- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2013/53/UE del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
- è stato emesso il D.Lgs. dell'11 gennaio 2016, n. 5 recante *Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE*;
- l'articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, prevede la possibilità di delegare o affidare le attività di valutazione e controllo sugli Organismi di Valutazione della Conformità all'Organismo nazionale di accreditamento, ai sensi e conformemente al Regolamento CE n. 765/2008.

#### **PREMESSO, ALTRESÌ, CHE**

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e svolge tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto del 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del proprio Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
  - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;

- operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- aderire all'Infrastruttura Europea di riferimento EA, e affrontare verifiche *inter pares* da essa condotte, al fine di partecipare ai relativi Accordi di Mutuo Riconoscimento EA MLA;
- ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto e dell'articolo 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ACCREDIA ha costituito e reso operativo un sistema di Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza, controllo e accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare Dipendenti delle Amministrazioni interessate o Valutatori da queste indicati, nelle forme consentite dalla Legge;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita presso l'Autorità nazionale per l'accREDITAMENTO una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che svolge tale compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,  
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1  
PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto e al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

**ART. 2  
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - d'ora in avanti congiuntamente indicati come "i Ministeri" - e ACCREDIA ed è finalizzata a realizzare il regime autorizzatorio ai fini della notifica degli Organismi basata su un certificato di accreditamento tenendo, altresì, conto della necessità di un'ordinata transizione dagli attuali processi autorizzativi verso detto regime.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza dei Ministeri;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze dei Ministeri;
- far sì che ACCREDIA contribuisca all'attività delle PPAA in materia di sorveglianza del mercato, accreditando gli Organismi di Valutazione della Conformità e favorendo la circolazione di prodotti conformi ai requisiti.

## **ART. 3**

### **DURATA DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO**

- 1.** I Ministeri affidano ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti nella forma di certificati, conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065, 17029 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la Direttiva 94/25/CE.
- 2.** In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituisce requisito obbligatorio per l'autorizzazione ai fini della successiva notifica alla Commissione Europea, da parte dei Ministeri.
- 3.** Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra i Ministeri e ACCREDIA, in particolare per dare attuazione alle eventuali modifiche normative, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari derivanti dalla attività di accREDITAMENTO.
- 4.** Nello svolgimento dell'attività di accREDITAMENTO disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.
- 5.** Le procedure di accREDITAMENTO accertano la rispondenza dell'Organismo di Valutazione della Conformità ai requisiti prescritti dagli Atti normativi applicabili, nonché la competenza specialistica dell'Organismo di Valutazione della Conformità a operare nel rispetto dei predetti Atti normativi.
- 6.** Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà i pertinenti documenti degli Organi dell'Unione Europea, le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, GLOBAL ACI, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili. Inoltre, ACCREDIA si impegna a dare seguito alle indicazioni emanate dalle competenti Autorità ministeriali nazionali.

## **ART. 4**

### **PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO**

- 1.** ACCREDIA rilascia i Certificati di accREDITAMENTO in conformità al disposto del precedente art. 3.
- 2.** Per ciascun accREDITAMENTO rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:
  - esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
  - verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo Rapporto;

- verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi Rapporti;
- visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.

**3.** I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente ai Ministeri, secondo le modalità definite di comune accordo, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

**4.** ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire all'Organismo di Valutazione della Conformità di presentare regolare istanza alle Amministrazioni competenti, e di consentire alle Amministrazioni l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla normativa vigente senza soluzione di continuità con le autorizzazioni in scadenza, e successiva comunicazione al MIMIT ai fini della notifica sul portale informatico NANDO.

## **ART. 5**

### **COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO**

**1.** Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.

**2.** Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Nel rispetto dello Statuto di ACCREDIA, il Consiglio Direttivo di ACCREDIA potrà inserire in tale Comitato Componenti competenti in materia, su designazione dei Ministeri. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

**3.** ACCREDIA riconosce ai Ministeri la facoltà di designare un Esperto Tecnico, la cui nomina verrà proposta al Consiglio Direttivo dell'Ente, una volta verificati i requisiti di conferibilità e compatibilità dell'incarico.

## **ART. 6**

### **PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI**

**1.** Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione e, in particolare, dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri

Ispettori, sia Dipendenti, che legati da Contratti di Collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui al Regolamento elencato al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'*iter* normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà impiegare, per l'attività di valutazione, Personale autorizzato dai Ministeri. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

## **ART. 7**

### **TARIFFE**

1. Per l'attività di accREDITAMENTO oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. In applicazione dell'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà ai Ministeri, su richiesta, evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

## **ART. 8**

### **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

1. I Ministeri effettuano periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare ai Ministeri:

- gli accREDITAMENTI rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le scadenze dei Certificati di AccREDITAMENTO, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'AccREDITAMENTO;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accREDITATI, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;

- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- ACCREDIA si impegna a fornire, tempestivamente ove richiesto dai Ministeri, maggiori dettagli e/o chiarimenti e/o integrazioni relativi alle delibere dei Comitati Settoriali di Accreditamento.

## **ART. 9**

### **RICORSI**

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

## **ART. 10**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà la durata di quattro anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

## **ART. 11**

### **REGIME TRANSITORIO**

1. Gli Organismi in possesso di autorizzazione alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, per la Direttiva di cui al precedente art. 3, conservano tale autorizzazione fino alla scadenza.
2. Per le istanze di rinnovo, estensione, riduzione e aggiornamento dell'autorizzazione, si applica quanto previsto dalla presente Convenzione, ivi compresa la preventiva acquisizione del Certificato di accreditamento. I Ministeri, per i casi controversi, forniranno indicazioni supplementari.

## **ART. 12**

### **CORRISPETTIVO**

1. Per le attività normate dalla presente Convenzione non sono previsti corrispettivi a carico dei Ministeri nei confronti di ACCREDIA.

## **ART. 13**

### **ONERI FISCALI**

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato "A" parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. M. 17 giugno 2014).

## **ART. 14**

### **DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE**

1. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla stessa, e che non potrà trovare bonaria composizione, le Parti indicano come Foro competente in via esclusiva, il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle Leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

**MINISTERO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY - MIMIT**

**DOTT. GIANFRANCESCO ROMEO**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI - MIT**

**DOTT.SSA PATRIZIA SCARCHILLI**

**ACCREDIA  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

**PROF. MASSIMO DE FELICE**